



Circolare informativa per la clientela
n. 27/2017 del 29 settembre 2017

ULTIME NOVITÀ INPS PER LE IMPRESE

1. Attività di vigilanza predittiva per combattere i falsi rapporti di lavoro
2. Esonero contributivo per le assunzioni in alternanza scuola-lavoro o apprendistato duale
3. Nuova disciplina sul lavoro occasionale

La **Circolare Inps 30.5.2017, n. 93** introduce un piano operativo, denominato «Frozen», finalizzato a **contrastare la fraudolenta attività** posta in essere per instaurare **falsi rapporti di lavoro** creati al solo fine di percepire **indebiti trattamenti previdenziali/assistenziali** (solitamente trattamenti di sostegno al reddito nel corso di periodi di disoccupazione involontaria). Tale piano d'azione rientra tra le **nuove metodologie di controllo** delle **dichiarazioni contributive aziendali** e delle **banche dati** delle altre pubbliche Amministrazioni che l'Inps pone in essere attraverso l'ausilio di **strumenti statistici predittivi** preordinati a favorire l'individuazione di fattispecie a rischio di irregolarità/incongruità contributiva.

Con la **Circolare 10.7.2017, n. 109** l'Inps fornisce le **indicazioni amministrative** e le **istruzioni operative** per la gestione degli **adempimenti previdenziali** connessi all'**esonero contributivo** introdotto dall'art. 1, co. 308-310, L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). Tale norma ha introdotto l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a carico del **datore di lavoro**, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a **tempo indeterminato**, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018. Detta riduzione opera per un periodo di **3 anni** a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Restano **esclusi** dal beneficio i contratti di **lavoro domestico**, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria, nonché i contratti di lavoro riguardanti gli **operai del settore agricolo**.

Con la **Circolare 5.7.2017, n. 107** ed il successivo **Messaggio 12.7.2017, n. 2887**, l'Inps provvede a fornire le **indicazioni operative** sulla disciplina delle **prestazioni occasionali** così come normativamente modificate ai sensi del dettato normativo di cui all'art. 54-bis, D.L. 24.4.2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla L. 21.6.2017, n. 96. Tale norma consente ai datori di lavoro di acquisire **prestazioni di lavoro occasionali** secondo due distinte modalità di utilizzo: il **Libretto Famiglia** e il **Contratto di prestazione occasionale**. Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di **datori di lavoro**, presenta profili di specificità in relazione all'oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l'Inps.

1. Attività di vigilanza predittiva per combattere i falsi rapporti di lavoro

Il continuo sviluppo della capacità di analisi predittiva delle fattispecie economicamente dannose per l'Inps e più in generale per l'intero sistema economico nazionale ha da ultimo indirizzato l'attività dell'Istituto di previdenza verso lo studio dei fenomeni di **errata/fraudolenta compilazione della denuncia contributiva UniEmens** a seguito della quale scaturisce un'**indebita fruizione** di prestazioni a sostegno del reddito essenzialmente basate su **rapporti di lavoro simulati**.

Più concretamente, tale fenomeno fraudolento consiste nella creazione di **posizioni aziendali** riferite a **soggetti giuridici** che, pur non svolgendo alcuna attività economica, presentano flussi UniEmens in **assenza** di qualsiasi **presupposto** per lo **svolgimento concreto dell'attività lavorativa**, al solo scopo di far conseguire ai lavoratori «fittizi» **indebite prestazioni previdenziali/assistenziali**.

Tutto ciò si rende possibile per effetto del principio dell'**automaticità delle prestazioni** di cui all'art. 2116 c.c. e quindi **indipendentemente** dal **pagamento** dei contributi previdenziali denunciati dal presunto datore di lavoro, la succitata condotta fraudolenta realizza l'**accreditamento individuale** della contribuzione ovvero l'**aggiornamento del conto assicurativo** individuale del lavoratore e, raggiunti i teorici requisiti previsti dalla normativa, il conseguente pagamento delle relative prestazioni assistenziali/previdenziali.

Il nuovo piano operativo, denominato «**Frozen**» e introdotto dalla Circolare Inps 30.5.2017, n. 93, è finalizzato a **contrastare** tale fraudolento fenomeno diretto all'instaurazione di falsi rapporti di lavoro creati al solo fine di percepire indebiti trattamenti previdenziali o assistenziali. In sintesi, l'attività di contrasto avviene attraverso lo sviluppo di un innovativo modello operativo di accertamento che individua e analizza i **soggetti a rischio** attraverso uno strutturato sistema di *data mining* in grado di aggiornare, senza soluzione di continuità e in funzione degli sviluppi del fenomeno, **specifici indicatori preordinati** a favorire l'immediata individuazione dei rapporti/datori di lavoro a rischio fittizio.

Piano operativo Frozen

Dall'1.6.2017 **tutti i flussi UniEmens** sono sottoposti ad una serie di **nuovi ed ulteriori controlli automatizzati**, strutturati con metodologie di *data mining* che, basandosi su profili di rischio predefiniti e sulle risultanze dell'analisi dei dati storici dei rapporti di lavoro simulati già noti all'Istituto, consentono di prefigurare l'instaurazione di **potenziali rapporti di lavoro fittizi**.

Tali **controlli predittivi**, in altri termini, sono effettuati **prima** che il flusso UniEmens **transiti** negli **archivi** dell'Istituto ed **esplichi qualsiasi effetto «contributivo»**, ovvero aggiornare la posizione contributiva individuale dei singoli lavoratori nonché transitare alla Gestione Contributiva per tutti gli altri controlli posti in essere dall'Inps relativamente alla posizione aziendale nel suo complesso. Di fatto, le verifiche poste in essere consentono all'Inps di **identificare le denunce contributive** che presentano profili di **rischio** e di **bloccarne** immediatamente gli **effetti** (in particolare l'alimentazione dei conti assicurativi individuali). Se il flusso UniEmens non presenta rilevanti elementi di rischio seguirà il **normale iter** di Gestione Contributiva; al contrario, i flussi che a seguito dei suddetti controlli automatizzati **risulteranno a rischio** saranno **immediatamente bloccati** e subiranno un **tempestivo controllo amministrativo**. In altri termini, le posizioni aziendali relative ai flussi UniEmens a rischio (bloccati) saranno assoggettate ad un'accurata attività di **controllo amministrativo on desk** (di cui si dirà nel prosieguo), che sarà condotta avendo particolare riguardo alle **caratteristiche dell'azienda** e alla sua **storia contributiva**, nonché agli ulteriori dati reperibili attraverso la consultazione delle **banche dati** gestite dalle altre **pubbliche Amministrazioni** (Ministero del Lavoro, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.).

Attività di vigilanza documentale on desk

L'attività amministrativa *on desk* sarà condotta per **riscontrare** e **inquadrare** le **caratteristiche del settore di attività** e del **luogo** dove dovrebbe svolgersi l'attività lavorativa, valutare la **dimensione aziendale** e, sulla base della conoscenza del territorio, la **plausibilità** di quanto indicato nei flussi.

L'attività *on desk* sarà tesa a **verificare** la storia lavorativa del **singolo dipendente** per appurare la ricorrenza di rapporti di lavoro con l'azienda sottoposta a controllo o altre aziende potenzialmente collegate nonché l'**anomala percezione** di **eventuali prestazioni assistenziali**.

Sarà riscontrata la **tempestività** o meno delle **comunicazioni obbligatorie** e la loro tipologia, in relazione al tipo di assunzioni/cessazioni, ma anche rispetto a distacchi/comandi per verificare dove e come è impiegata la forza lavoro.

L'attività amministrativa analizzerà altresì la **costituzione dell'azienda**, l'oggetto sociale, le sedi, le proprietà immobiliari, i rappresentanti legali e i loro mutamenti, gli atti e i bilanci presentati per verificare il valore della produzione, i suoi costi e la loro relazione con l'attività svolta e la forza lavoro.

Particolare rilevanza assume altresì la consultazione delle **dichiarazioni fiscali**, in particolare dei Modd. 770 e il riscontro delle compensazioni con Erario (Modd. F24) che consentono di verificare la congruità fiscale del comportamento aziendale e la consistenza della forza lavoro.

Tali controlli dovranno **terminare**, di norma, **entro 30 giorni** dal **blocco** della **denuncia contributiva a rischio**.

I controlli si concluderanno con lo «**sblocco**» della denuncia contributiva in tutti i casi in cui venisse accertata la concreta irrilevanza degli elementi idonei a prefigurare la sussistenza di rapporti di lavoro simulato ovvero altre irregolarità tali da impedire l'acquisizione della denuncia medesima (in tal caso la denuncia contributiva sottoposta a controllo verrà **acquisita e gestita** dall'Istituto sulla base delle **procedure gestionali ordinarie**, anche con riguardo all'alimentazione dei conti assicurativi interessati).

Nel caso in cui i profili di rischio trovino **ulteriori conferme** con lo svolgimento dell'attività di verifica amministrativa, l'Inps provvederà ad inviare all'azienda **apposita comunicazione** per programmare, vista l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legittimità delle informazioni contenute nella denuncia contributiva, un **incontro** da svolgersi con la partecipazione dei **rappresentanti dell'azienda** sottoposta a controllo. Nel corso di tale incontro si provvederà ad esaminare, in **contraddittorio** con i rappresentanti aziendali, gli **elementi informativi e documentali** richiesti dall'Istituto di previdenza e indicati nella lettera di convocazione inviata all'azienda (l'azienda è **tenuta a presentare** tale documentazione per dimostrare l'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro oggetto dei flussi telematici trasmessi e i cui effetti sono stati bloccati). La Circolare di cui si argomenta dà espresso significato all'**eventuale assenza** dell'**azienda** al contraddittorio dianzi detto. A tal proposito è specificatamente stabilito che nel caso di **omessa collaborazione** da parte dei **rappresentanti dell'azienda** soggetta al controllo amministrativo ovvero di **assenza** degli stessi alle predette sessioni di lavoro, l'Istituto **continuerà** a tenere **sospesi** gli **effetti assicurativi** della **denuncia contributiva** medesima e di tutte le denunce contributive **successive** che risulteranno trasmesse dall'azienda, dandone **formale notizia** attraverso l'invio di un'**altra specifica comunicazione** destinata all'azienda stessa. Se, invece, i rappresentanti aziendali **rispondono fattivamente** al **contraddittorio** collaborando con i funzionari incaricati dell'accertamento documentale, la conclusione dell'attività di verifica determinerà, **alternativamente**, una delle seguenti possibilità:

- **sblocco** e conseguente **regolare gestione contributiva** della **denuncia** in tutti i casi in cui venisse accertato che la posizione aziendale **non presenta più nessun elemento** idoneo a prefigurare la sussistenza di rapporti di lavoro simulato ovvero altre irregolarità tali da impedire l'acquisizione della denuncia medesima (in tal caso la denuncia contributiva sottoposta a controllo verrà **acquisita e gestita** dall'Istituto sulla base delle procedure **gestionali ordinarie**, anche con riguardo all'alimentazione dei conti assicurativi interessati);
- **annullamento** dei **rapporti assicurativi** contenuti nella **denuncia contributiva**, laddove venisse **accertata**, attraverso l'utilizzo degli strumenti di indagine di natura amministrativa ovvero la valutazione delle informazioni documentali utili ai fini dell'accertamento della coerenza dell'attività produttiva svolta in relazione alle informazioni contenute nelle dichiarazioni contributive UniEmens, la **sussistenza** di **rapporti di lavoro simulati** ovvero **altre gravi irregolarità** idonee a comportare l'adozione dell'atto di annullamento dei rapporti assicurativi contenuti nella denuncia (in questi casi, l'Istituto provvederà a comunicare l'esito degli accertamenti al datore di lavoro e ai lavoratori attraverso l'invio di **apposite comunicazioni**. Inoltre, atteso che ai sensi dell'art. 331 c.p.p. «*i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto*», il Direttore provinciale della Sede Inps competente provvederà a **segnalare** le **fattispecie di reato** realizzate alla **Procura della Repubblica** presso il Tribunale territorialmente competente;
- **attivazione** delle **procedure amministrative necessarie** a dare avvio agli **imprescindibili accertamenti** di natura **ispettiva** in tutti i casi in cui i controlli condotti in via amministrativa **non** siano **in grado** di determinare **risultati concludenti** ai fini di cui si tratta (in questi casi, le sedi **territoriali** dell'Istituto forniranno alle strutture incaricate degli accertamenti ispettivi **apposita relazione** con l'espressa e qualificata illustrazione degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, corredata dell'eventuale documentazione a disposizione. Anche in questo caso l'acquisizione dei flussi UniEmens rimarrà in stato «**bloccato**» in attesa della conclusione dell'accertamento ispettivo).

2. Esonero contributivo per le assunzioni in alternanza scuola-lavoro o apprendistato duale

L'art. 1, co. 308-310, L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto l'**esonero** dal **versamento** dei **contributi previdenziali** a carico dei **datori di lavoro privati** in relazione alle **nuove assunzioni** con contratto di lavoro a tempo **indeterminato**, anche in apprendistato, effettuate tra l'**1.1.2017** e il **31.12.2018**. L'incentivo in oggetto è riconosciuto a **tutti i datori di lavoro privati**, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori, e riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo **indeterminato** (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time, con l'**eccezione** dei contratti di **lavoro domestico** ovvero quelli riguardanti gli **operai agricoli**.

L'esonero spetta, a domanda, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, **entro 6 mesi** dall'acquisizione del **titolo di studio**, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di **alternanza scuola-lavoro** pari ad almeno il **30%** di uno dei seguenti parametri **alternativi**:

- le **ore di alternanza** previste ai sensi dell'art. 1, co. 33, L. 13.7.2015, n. 107;
- il **monte ore** previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi leFP erogati ai sensi del Capo III, D.Lgs. 17.10.2005, n. 226;
- il **monte ore** previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS di cui al Capo II, D.P.C.M. 25.1.2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11.4.2008;
- il **monte ore** previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L'esonero può trovare altresì applicazione per le assunzioni a tempo **indeterminato**, effettuate **entro 6 mesi** dall'acquisizione del **titolo di studio**, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di **apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca.

Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all'**esonero** dal **versamento** dei **complessivi contributi previdenziali** a carico dei **datori di lavoro**, con **eccezione** dei premi e i contributi dovuti all'**Inail**; del contributo, ove dovuto, al «fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei **trattamenti di fine rapporto** di cui all'art. 2120 del c.c.» di cui all'art. 1, co. 755, L. 296/2006; del **contributo**, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 148/2015. Vanno, inoltre, **escluse** dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che **non** hanno natura **previdenziale** e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di **solidarietà** alle **gestioni previdenziali** di riferimento.

La misura dell'incentivo è pari ai **complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con le esclusioni di cui sopra, nel **limite massimo** di **3.250 euro** su base **annua**.

Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate **tra l'1.1.2017 e il 31.12.2018** e la sua durata è pari a **36 mesi** a partire dalla data di assunzione o trasformazione. Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere **sospeso** esclusivamente nei casi di **assenza obbligatoria** dal lavoro per **maternità**, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Allo scopo di agevolare l'applicazione dell'incentivo, la soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è riferita al **periodo di paga mensile** ed è pari a **270,83 euro** (3.250 euro/12 mesi). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti **nel corso del mese**, detta soglia va **riproporzionata** assumendo a riferimento la misura di **8,90 euro** (3.250 euro/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. La contribuzione **eccedente** la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di **esonero** nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a 3.250 euro su base annua.

Modalità di riconoscimento dell'incentivo

I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare la relativa **richiesta** attraverso l'apposita **procedura telematica «308-2016»** messa a disposizione dall'Inps all'interno dell'applicazione «DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente», sul sito Internet **www.inps.it**.

Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero

I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza **luglio 2017**, i **lavoratori** per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la **contribuzione piena** calcolata sull'imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: nell'elemento <TipolIncentivo> dovrà essere inserito il valore «**BASL**», avente il significato di «Esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232»; nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore «**H00**» (Stato); nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero contributivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a giugno 2017. Si sottolinea che la **valorizzazione** del predetto elemento può essere effettuata **esclusivamente** nei **flussi UniEmens** di competenza di **luglio, agosto e settembre 2017**. I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 «VIRTUALE» ricostruito dalle procedure come segue: con il codice «**L470**» avente il significato di «conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016»; con il codice «**L471**» avente il significato di «arretrati gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno 2017 esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016».

Nell'ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un **beneficio superiore** alla **soglia massima** mensile di 270,83 euro, l'**eccedenza** può essere esposta nel mese **corrente** e nei mesi **successivi** e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo ed il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens. L'esposizione dell'agevolazione eccedente la soglia massima mensile nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi: <**CausaleACredito**>, con l'indicazione del codice causale «**L709**» avente il significato di «conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016»; <**ImportoACredito**>, con l'indicazione dell'importo dell'esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

Nel caso in cui si debbano **restituire importi non spettanti**, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADEbito>, i seguenti elementi: nell'elemento <**CausaleADEbito**> dovrà essere inserito il codice causale «**M316**» avente il significato di «Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016»; nell'elemento <**ImportoADEbito**>, dovrà essere indicato l'importo da restituire. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

3. Nuova disciplina sul lavoro occasionale

La disciplina del **lavoro occasionale** è stata compiutamente disciplinata dall'art. 54-bis, D.L. 24.4.2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21.6.2017, n. 96. La nuova disciplina, in vigore dal 24 giugno scorso, istituisce, in sostituzione dei voucher, due nuovi istituti atti a regolare il lavoro occasionale: il **Libretto Famiglia (LF)** e il **Contratto di prestazione occasionale (Cpo)**, che si distinguono fra loro quanto a natura, forma, limiti, contribuzioni, procedure di attivazione e a seconda del committente coinvolto.

Per «prestazioni di lavoro occasionale» si intendono, ai sensi dell'art. 54-bis, co. 1, D.L. 50/2017, le attività lavorative svolte durante l'**anno civile** (1 gennaio – 31 dicembre) rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma (Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale) che danno luogo a **compensi** entro i seguenti **limiti economici**:

1. per **ciascun prestatore**, con riferimento alla **totalità** degli **utilizzatori**, a compensi di importo complessivamente **non superiore a 5.000 euro** - art. 54-bis, co. 1, lett. a);
2. per **ciascun utilizzatore**, con riferimento alla **totalità** dei **prestatori**, a compensi di importo complessivamente **non superiore a 5.000 euro** - art. 54-bis, co. 1, lett. b);
3. per le prestazioni **complessivamente rese da ogni prestatore** in favore del **medesimo utilizzatore**, a compensi di importo **non superiore a 2.500 euro** - art. 54-bis, co. 1, lett. c).

In presenza di determinate categorie di prestatori di lavoro (a) titolari di **pensione di vecchiaia** o di **invalidità**; b) giovani con **meno di 25 anni** di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scola-

stico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; c) **persone disoccupate** ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 14.9.2015, n. 150; d) percettori di **prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito**) la norma riconosce, in favore degli **utilizzatori**, la possibilità di **computare** nella misura del **75%** i compensi a loro erogati ai fini del rispetto del limite economico dei 5.000 euro complessivamente considerati con riferimento alla totalità dei prestatori.

Gli importi succitati si intendono al **netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione**.

L'art. 54-bis prevede anche un **limite di durata** per il ricorso al lavoro occasionale: nel corso dell'anno civile **non possono** essere **superate** le **280 ore di prestazione lavorativa**. Inoltre, non è possibile acquisire prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia **cessato** da **almeno 6 mesi** un rapporto di lavoro **subordinato** o di **collaborazione coordinata e continuativa** (art. 54-bis, co. 5).

Libretto Famiglia

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia soltanto le **persone fisiche, non** nell'esercizio dell'attività **professionale o d'impresa**. Mediante il Libretto Famiglia l'utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:

- **lavori domestici, inclusi** i lavori di **giardinaggio**, di **pulizia** o di **manutenzione**;
- **assistenza domiciliare ai bambini** e alle **persone anziane, ammalate** o con **disabilità**;
- **insegnamento privato supplementare**.

Il Libretto Famiglia è composto da **titoli di pagamento** il cui valore nominale è fissato in **10,00 euro**, utilizzabili per compensare prestazioni di durata **non superiore** ad **un'ora**. L'art. 54-bis, co. 11, prevede che per ciascun titolo di pagamento erogato siano **interamente a carico dell'utilizzatore i contributi Inps** alla contribuzione alla **Gestione separata** (art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335), in misura di **1,65 euro**; il **premio Inail** in misura di **0,25 euro**; un importo di **0,10 euro** per il finanziamento degli **oneri gestionali**. Pertanto il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

- euro 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- euro 1,65 per la contribuzione lvs alla Gestione separata Inps;
- euro 0,25 per il premio assicurativo Inail;
- euro 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.

Contratto di prestazione occasionale

Il Contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità **semplificate**, prestazioni di lavoro **occasionali** o **saltuarie di ridotta entità**. I datori di lavoro che possono utilizzare tale contratto sono gli **imprenditori** e i **professionisti** (professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica Amministrazione e per le imprese del settore agricolo).

Oltre ai limiti economici e di durata descritti in precedenza, il ricorso al Contratto di prestazione lavoro occasionale è **vietato** ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze **più di 5 lavoratori subordinati** a tempo **indeterminato**. Ai fini del calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si deve considerare il **semestre** compreso fra l'**ottavo** e il **terzo mese antecedente** la data dello **svolgimento** della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione è resa il giorno 23.7.2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente). Ai fini del computo, l'Inps precisa che devono essere ricompresi i lavoratori di **qualunque qualifica**. I **lavoratori part-time** sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in **proporzione** all'**orario** svolto. I lavoratori **intermittenti** sono conteggiati in proporzione all'**orario effettivamente svolto** nel **semestre**; i lavoratori assunti con contratto di **apprendistato non** vanno **conteggiati** nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato.

Inoltre, la normativa di cui si argomenta **vieta** il ricorso al Contratto di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'**edilizia** e di **settori affini**, delle imprese esercenti l'attività di **escavazione** o di **lavorazione di materiale lapideo**, delle imprese del settore delle **miniere**, delle **cave** e delle **torbiere** (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13.04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx); nell'ambito dell'esecuzione di **appalti di opere o servizi**; in **agricoltura**, salvo **deroghe** descritte nella Circolare.

La **misura del compenso orario** della prestazione nell'ambito del Contratto di prestazione occasionale è **liberamente fissata** dalle parti, nel rispetto del **limite minimo** fissato dalla legge, stabilito in **euro 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa**. Inoltre, l'importo del compenso **giornaliero non può essere inferiore** alla misura **minima** fissata per la remunerazione di **4 ore lavorative**, pari a **euro 36,00**, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia **inferiore** a 4 ore. In altre parole, ad un soggetto che presti da un'ora fino a 4 ore di lavoro occasionale in un giorno deve essere sempre riconosciuto un compenso di 36 euro. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in euro 9,00.

Al compenso spettante al prestatore si applicano i seguenti **oneri** a carico dell'**utilizzatore**: **contribuzione Ivs** alla Gestione separata Inps nella misura del 33,0 % e **premio assicurativo Inail** nella misura del 3,5 %. In relazione al compenso minimo orario di euro 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a euro 2,97 (Inps - Ivs), euro 0,32 (Inail).

Sui **versamenti complessivi** effettuati dall'utilizzatore sono dovuti gli **oneri di gestione** nella misura dell'1,0%.

Ai fini dell'individuazione del **costo complessivo** sostenuto dall'utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si **sommano** alla misura del compenso. Ad esempio, nel caso di prestazione lavorativa fino alle 4 ore, il costo complessivo per l'utilizzatore è di euro 49,63 (euro 36 di compenso, euro 11,88 di contribuzione Ivs, euro 1,26 di premio Inail ed euro 0,49 di spese gestione).

Comunicazioni relative al Contratto di prestazione occasionale

Allo scopo di **semplificare** gli **adempimenti informativi** del Contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l'esigenza di disporre delle informazioni afferenti all'attività lavorativa prima del suo svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare nell'ambito di un'**unica comunicazione** gli obblighi di **informazione preventiva** e di **rendicontazione** della prestazione lavorativa. A tal fine, almeno **60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa**, l'**utilizzatore**, tramite la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'Inps, è tenuto a fornire le seguenti **informazioni**:

- i **dati identificativi** del **prestatore**;
- la **misura del compenso** pattuita;
- il **luogo di svolgimento** della prestazione lavorativa;
- la **data e l'ora di inizio** e di **termine** della prestazione lavorativa;
- il **settore di impiego** del prestatore;
- **altre informazioni** per la gestione del rapporto di lavoro.

Trattandosi di comunicazioni da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per esempio, indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima **non dovesse** essere **resa**, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica Inps, la **revoca della dichiarazione** inoltrata, purché ciò avvenga **entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo** a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa **giornaliera**.

Una volta **decorso** il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l'Inps procede pertanto ad **integrare** il **compenso** pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a **valorizzare** la **posizione assicurativa** del **lavoratore** ai fini Ivs e Inail, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Versamenti degli utilizzatori

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l'**utilizzatore** (LF o Cpo) abbia **preventivamente alimentato** il proprio **portafoglio telematico**, attraverso il versamento della **provvista** destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, l'assolvimento degli **oneri** di **assicurazione sociale** e i **costi di gestione** delle attività.

Il versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione va effettuato a mezzo del **Mod. F24 Elementi identificativi** (ELIDE), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare:

- per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale «**LIFA**»;
- per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale «**CLOC**».

Nel campo «elementi identificativi» non dovrà essere inserito **alcun valore**.

È **esclusa** la facoltà di **compensazione** dei crediti di cui all'art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241.

Per il Libretto Famiglia, ogni versamento è pari a euro 10,00 ovvero a multipli di euro 10,00. Ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all'utilizzo del Libretto Famiglia.

Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall'utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell'utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.